



Città di Nardò

(Provincia di Lecce)

ORDINANZA

N. 888 DEL 23/12/2025 PROT. 70040

OGGETTO: Eliminazione fattori di rischio per prevenzione caduta alberi e/o rami a seguito di precipitazioni nevose in aree limitrofe alla sede Ferroviaria delle Linee Novoli – Gagliano e Lecce – Gallipoli.

Il Sindaco

PREMESSO che:

- con nota del 11/12/2025 acquisita al protocollo generale del Comune di Nardò al n. 67930, il Gruppo Ferrovie del Sud Est - Business Unit Esercizio Infrastruttura, ha comunicato che in relazione all'approssimarsi della stagione invernale, la presenza di vegetazione arborea lungo le linee ferroviarie rappresenta un potenziale pericolo per l'alta probabilità di caduta alberi e/o rami dovuta all'eventuale sovraccarico di precipitazioni di carattere nevoso;
- con la medesima nota è stato richiesto che vengano messe in atto tutte le possibili iniziative utili a limitare fino ad annullare il verificarsi di tali eventi durante tutto il periodo invernale e, nello specifico, l'adozione di una Ordinanza Sindacale con l'imposizione dell'obbligo all'espletamento delle suddette iniziative a carico dei possessori di terreni confinanti con la sede ferroviaria, fino a 20 metri dal confine della stessa, richiamando il rispetto del D.P.R. n. 753/1980 "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto" e, specificatamente gli artt. 52, 55 e 56;

Visto:

- l'art. 52 del DPR 753/1980 che recita: *"Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza*

minore di metri sei dalla più vicina rotaia da misurarsi in proiezione orizzontale. Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante od opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati. Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50. Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di metri due. Nel caso che il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato. (...) le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione dei tratti curvilinei. Le norme del presente articolo non si applicano ai servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell'art. 36."

- l'art. 55 del DPR 753/1980 che recita: "I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a boschi ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale."
- l'art. 56 del DPR 753/1980 che recita: "Sui terreni adiacenti alle linee ferroviarie qualsiasi deposito di pietre o di altro materiale deve essere effettuato ad una distanza tale da non arrecare pregiudizio all'esercizio ferroviario. Tale distanza non deve essere comunque minore di metri sei, da misurarsi in proiezione orizzontale, dalla più vicina rotaia e metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati quando detti depositi si elevino al di sopra del livello della rotaia. La distanza di cui al comma precedente è aumentata a metri venti nel caso che il deposito sia costituito da materiali combustibili".

CONSIDERATO che l'inosservanza del DPR n.753 del 11.07.1980 sopra richiamato può provocare grave pericolo per l'incolumità pubblica e per i viaggiatori, oltre che grave interferenza sulla regolarità della circolazione ferroviaria con relativa interruzione del pubblico servizio qualora la vegetazione secca e/o altro materiale dovesse invadere la sede ferroviaria o anche solo per fenomeni di incendio che si dovessero verificare in prossimità della stessa;

RITENUTO, pertanto, di procedere all'emissione di apposita ordinanza affinché tutti i proprietari dei terreni prospicienti le linee ferroviarie ricadenti nel territorio del comune, ciascuno per la particella catastale di propria competenza, rispettino scrupolosamente le prescrizioni previste dagli artt. 52, 55 e 56 del DPR n.753 del 11.07.1980 ed in ogni caso provvedano al taglio di alberi e rami che possono, in caso di caduta, interferire con l'infrastruttura creando pericolo per la pubblica incolumità ed interruzione di pubblico esercizio ferroviario, nonché tengano sgombri da vegetazione secca ed ogni altro materiale combustibile, i terreni coltivati o tenuti a pascolo e inculti confinanti con la sede fino a 20 metri dal confine ferroviario;

RAVVISATA, pertanto, l'urgenza di provvedere in merito;

CONSTATATA, la gravosità nel procedere a singole notifiche del presente atto, sia per il rilevante numero di destinatari, sia per la difficoltà di identificarli celermente in modo corretto, per cui si procede ai sensi dell' art.8, comma 3, della Legge 241 del 07.08.1990;

Visto l'art. 54 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Vista la legge n.241/90 e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale;

ORDINA

ORIGINALE

a tutti i proprietari, affittuari, conduttori o detentori a qualsiasi titolo di terreni limitrofi con la sede ferroviaria ricadenti nel territorio del Comune di Nardò, fino a 20 metri dal confine ferroviario, ciascuno per la particella catastale di propria competenza, nel rispetto di eventuali vincoli paesaggistici e/o ambientali esistenti, di verificare ed eliminare i fattori di pericolo per la caduta di alberi e di pericolo di incendio e di sua propagazione, come descritti negli artt. 52 e 55 del DPR 753/1980, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio del Comune di Nardò, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per la circolazione dei treni e per la pubblica incolumità e conseguente interruzione di pubblico servizio ferroviario.

DISPONE

- che la presente ordinanza venga pubblicata sulla Home Page del sito internet comunale, oltre che pubblicata all'Albo Pretorio on-line;
- di trasmettere la presente Ordinanza a:
 - Prefetto di Lecce;
 - Responsabile Business Unit Esercizio Infrastruttura - Ferrovie del Sud Est;
 - Gruppo Carabinieri Forestali Lecce;
 - Alla Polizia Locale di Nardò.

RENDE NOTO

Che le violazioni della presente Ordinanza comportano, a carico degli autori, l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie stabilite ai sensi degli artt. 38 e 63 del DPR 753/1980 (e successive modifiche art. 32 L.689/81 e s.m.i.), salvi e non pregiudicati i necessari adempimenti ai sensi dell'art.650 del Codice Penale;

Che il/i proprietario/i saranno ritenuti responsabili degli eventuali danni a persone e cose che dovessero verificarsi a causa dell'inottemperanza alla presente;

Che gli interessati dovranno mantenere costantemente nel tempo le distanze di sicurezza delle alberature e di quanto altro indicato agli artt. 52 e 55 del DPR 753/1980 dalla sede ferroviaria;

AVVISA

Che, ai sensi dell'art. 3 - comma 4 della Legge n. 241/1990, avverso la presente Ordinanza si potrà ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione ed al Capo dello Stato per ricorso straordinario entro 120 (centoventi) giorni.

Che il presente Provvedimento è esecutivo a partire dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

Lì 23/12/2025

**Il Sindaco
Avv. Giuseppe MELLONE**

ORIGINALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 6775

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente ordinanza è stata pubblicata all'albo pretorio on line del Comune il giorno 23/12/2025 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì 23/12/2025

IL MESSO COMUNALE
Alessandra MANIERI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Nardò:
<http://www.comune.nardo.le.it/>
